



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000841 dd. 31 DIC 2020

OGGETTO: Ditta Biofactory S.p.a., Calcinate (BG) - servizio di smaltimento tramite compostaggio dei rifiuti organici domestici (codice CER 20.01.08) e dei rifiuti residui da vegetale, sfalcio erba e potature (codice CER 20.02.01) prodotti nell'ambito della Comunità delle Giudicarie. Proroga ed esecuzione anticipata del contratto dal 01.01.2021 al 30.06.2021.
CIG: 5824599326

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

Visto quanto disposto dal Decreto del Presidente della P.A.T. n. 203 dd. 22 dicembre 2009 ed in particolare quanto previsto dal punto 6);

Visto che il Consiglio della Comunità di Valle con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 della Comunità delle Giudicarie.

Visto che il Comitato esecutivo con provvedimento n. 1 di data 13 gennaio 2020 ad oggetto : "Art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020-2022";

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto : "Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. - Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie";

Richiamata la Legge provinciale n. 3 dd. 16 giugno 2006, di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 203 dd. 22 dicembre 2009, avente per oggetto: "Comunità delle Giudicarie. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio delle Giudicarie ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge";

Visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare il comma 4 e riconosciuta la propria competenza all'adozione dell'atto;

Preso atto che tutti i comuni delle Giudicarie hanno delegato alla Comunità delle Giudicarie, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, approvata in data 7 febbraio 2012 dall'Assemblea della Comunità delle Giudicarie con Deliberazione n. 5, avente ad oggetto "Trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)", la completa gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio tecnico n. 56 di data 18 febbraio 2016 con la quale si aggiudicava definitivamente alla Ditta Berco S.r.l. di Calcinate (BG) l'appalto del servizio di cui all'oggetto, e nella quale si stabiliva che la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era fissata per il 25 marzo 2016; il costo annuo del servizio era computato in € 354.618,00,- oltre I.V.A. di legge al 10%;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 400 del 29 giugno 2016 per l'esecuzione anticipata del contratto, con la quale veniva assunto l'impegno di spesa per gli anni 2016 (parte), 2017 e 2018, sulla base del costo di cui sopra;

Visto il contratto di appalto sottoscritto con la Ditta Biofactory S.p.a., con sede legale in Calcinate (BG), Via Ninola, 34, CF e P.IVA: 02817100163, registrato al n. 32/2017, prot. n. 010041/16.4.3, di data 5 ottobre 2017, avente ad oggetto *“Contratto di appalto per il servizio di smaltimento tramite compostaggio dei rifiuti organici domestici (codice CER 20.01.08) e di smaltimento dei rifiuti residui da vegetale e potature erba (codice CER 20.02.01) per il periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2019”*;

Tenuto conto che nel suddetto contratto è esplicitato (Art. 1) che il periodo di validità contrattuale va dal 01.07.2016 al 30.06.2019 e che all'Art. 3 del Capitolato speciale d'appalto è espressamente previsto che *“La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo fino al massimo di due anni alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'aggiudicatario”*;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 635 del 31 ottobre 2018, con la quale veniva assunto un impegno di spesa pari ad € **177.309,00.-** oltre I.V.A. di legge al 10% per un totale di € **195.039,90.-** I.V.A. compresa per i primi 6 mesi del 2019, al fine di coprire il completamento dell'incarico;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 84 del 18 febbraio 2019, con la quale si procedeva all'adeguamento dei prezzi unitari sulla base del 90% della variazione della media annuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, portando il prezzo di smaltimento della FORSU a tonnellata dagli originari **72,44.- Euro/t** agli attuali **73,16.- Euro/t** (incremento dell'1,0%), oneri fiscali esclusi;

Visto l'atto di indirizzo approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 101 del 24 giugno 2019 per la concessione di una proroga alla Ditta Biofactory S.p.a. di mesi 6, dal 01.07.2019 al 31.12.2019;

Vista la determinazione Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 392 del 28 giugno 2019 con la quale si concedeva alla Ditta Biofactory S.p.a. una proroga tecnica di mesi 6 dal 01.07.2019 al 31.12.2019;

Visto il contratto prot. n. 6897 dd. 01.07.2019 avente ad oggetto *“Proroga tecnica del contratto di appalto per il servizio di smaltimento tramite compostaggio dei rifiuti organici domestici (codice CER 20.01.08) e di smaltimento dei rifiuti residui da vegetale e potatura erba (codice CER 20.02.01) per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019”* con la Ditta Biofactory S.p.a. con sede legale in Calcinate (BG), via Ninola, 34, CR e P.IVA n. 02817100163;

Richiamato che, sia per motivi di carattere normativo e di salvaguardia della concorrenzialità dettati dalle intervenute modifiche alla disciplina degli appalti, come più sotto specificato, sia per motivi di ottimizzazione tecnica ed amministrativa, è stato ritenuto dalla Comunità delle Giudicarie opportuno far confluire il servizio in oggetto in una gara *unica* che contempli anche la raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento di tutte le frazioni dei rifiuti urbani;

Vista la determinazione Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 525 del 12 settembre 2019 con la quale veniva concessa una proroga tecnica di mesi 6 all'attuale ditta appaltatrice del *“Servizio integrato di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie”*, dal 01.10.2019 al 31.03.2020, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto ad evidenza pubblica di carattere europeo;

Visto l'Atto di indirizzo n. 179 di data **9 dicembre 2019**, avente ad oggetto *“Atto di indirizzo per la concessione di una proroga alla Ditta Biofactory S.p.a. per il Servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie”*;

Vista la determinazione Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 727 del **12.12.2019** con la quale veniva concessa alla Ditta Biofactory S.p.a. una proroga di mesi 12 del *“Servizio di smaltimento tramite compostaggio dei rifiuti organici domestici (codice CER 20.01.08) e dei rifiuti residui da vegetale, sfalcio erba e potature (codice CER 20.02.01) prodotti nell'ambito della Comunità delle Giudicarie”*, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto ad evidenza pubblica;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità delle Giudicarie n. 127 del **02.09.2019** avente ad oggetto: *“Gara per l'affidamento in appalto del Servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie - esame e approvazione atto di indirizzo.”*;

Vista e richiamata qui integralmente la Determinazione del Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 571 del **10.10.2019**, avente ad oggetto *“Determinazione a contrarre – affidamento in appalto del servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie”*;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 707 del **10.12.2019**, avente ad oggetto *“Determinazione a contrarre – affidamento in appalto del servizio integrato di raccolta, trasporto,*

conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie - riallocazione impegno di spesa.” che qui si richiama integralmente;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Igiene Ambientale n. 721 del 12.12.2019, avente ad oggetto *“Determinazione a contrarre – affidamento in appalto del servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie – rettifica riallocazione impegno di spesa.” che qui si richiama integralmente*, in forza della quale il nuovo servizio posto in appalto non avrebbe potuto essere attivato prima del 01.01.2021;

Considerato che la gara d'appalto ad evidenza pubblica sopra soglia europea per il *“Servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie”* è stata bandita in data 27.12.2019 sulla piattaforma telematica della Provincia Autonoma di Trento denominata MERCURIO, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che nel servizio posto in gara di cui ai punti precedenti è ricompresa, quale prestazione secondaria, l'attività di trasporto e conferimento a recupero della sostanza organica e che pertanto l'aggiudicatario si farà carico, tramite ad esempio RTI, della gestione di tale frazione del rifiuto che quindi non necessiterà di affidamento separato;

Preso atto che la procedura di gara per l'affidamento del *“servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie”* è ancora in corso, dato che è stata espletata la fase di apertura delle buste economiche (cfr. verbale n. 3 prot. n. 14016 dd. 09.12.2020) ma non sono ancora state fatte le verifiche sulla congruità dell'offerta e sulle cause di esclusione e requisiti del potenziale aggiudicatario;

Preso atto altresì che la ditta risultata seconda nella graduatoria provvisoria ha effettuato richiesta di accesso agli atti con nota prot. n. 13713 dd. 01.12.2020 a motivo della *“volontà della Scrivente Società di ricorrere alla difesa in giudizio dei propri interessi”*;

Vista la nota prot. n. 14081/16.4.3 dd. 11.12.2020 di inizio istruttoria procedimento per la richiesta di cui al punto precedente;

Considerato pertanto che la procedura di gara, pur essendo in stato di avanzata definizione e quindi quasi ultimata, data anche l'emergenza e le difficoltà dovute alla situazione pandemica, può andare incontro a tempistiche che potrebbero protrarsi per alcuni mesi;

Considerato inoltre che, nelle more dell'espletamento della gara, il servizio di recupero in oggetto non può essere in alcun modo interrotto o sospeso, essendo lo stesso un servizio primario per la Comunità ed essendo ormai prossima la scadenza (31.12.2020) del vigente contratto;

Considerato che il prezzo attualmente pattuito con la Ditta Biofactory, ossia 73,49 €/tonnellata risulta sicuramente vantaggioso in termini di risparmio per l'Amministrazione in quanto già dal anno 2019 vi è stata una notevole impennata dei prezzi di mercato per lo smaltimento della FORSU, dovuta anche all'obbligo degli smaltitori di prendere in carico i materiali in bioplastica biodegradabile;

Considerato quindi che, in un frangente di emergenza come l'attuale, non prevedibile dalla Stazione Appaltante, verrebbe in tal modo garantita la prosecuzione del servizio di smaltimento della FORSU senza soluzioni di continuità;

Considerato inoltre che una ipotetica nuova gara d'appalto per lo smaltimento della FORSU per 6 mesi necessiterebbe di tempistiche incompatibili con la necessità di proseguire il servizio senza interruzioni, oltre che comportare costi sicuramente maggiori sia in termini di smaltimento che di oneri per il personale – già al di sotto dell'organico usuale - impiegato, e sarebbe quindi in netto contrasto con la volontà dell'Amministrazione che, proprio per ottimizzare le tempistiche di elaborazione delle gare ed esecuzione dei relativi servizi ha voluto unificare il servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con quello di smaltimento della FORSU, come dimostra in particolare l'Atto di Indirizzo n. 127 del 2 settembre 2019, avente ad oggetto *“Gara per l'affidamento in appalto del Servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie” - esame e approvazione atto di indirizzo*”;

Considerato infine che una nuova gara sarebbe in ogni caso incoerente, date le premesse di cui ai punti precedenti, con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che i mesi di proroga già concessi alla Ditta Biofactory S.p.a., visto il protrarsi delle tempistiche della gara d'appalto, non sono risultati essere sufficienti e che una stima delle tempistiche di conclusione della gara porta ad una computo per la proroga pari a mesi 6;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'espletamento della gara suddetta, attivare una proroga all'attuale Appaltatore, ossia Biofactory S.p.a.;

Vista la nota prot. n. 14234/16.4.3 del 15 dicembre 2020 con la quale la Comunità delle Giudicarie chiedeva alla ditta Biofactory S.p.a. la disponibilità di una proroga del contratto pari a mesi 6, dal 01.01.2021 al 30.06.2021 alle stesse condizioni contrattuali;

Vista la nota di risposta della Ditta Biofactory S.p.a., prot. n. 14949 del 30.12.2020 con la quale la Ditta si diceva disponibile fino al 30.06.2021 alle stesse condizioni contrattuali fatto salvo l'aggiornamento dei prezzi sulla base degli indici ISTAT;

Considerato che sono state effettuate d'ufficio, e sono risultate regolari, le verifiche inerenti:

- documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL n. 24364790 (ns. prot. n. 14323 dd. 15.12.2020) che risulta regolare con validità fino al 20.02.2021;
- verifica White List ai sensi della normativa antimafia, verificata in data 14 dicembre 2020 (ns. prot. n. 14321 dd. 15.12.2020) e valida fino al 31.10.2020 ma con aggiornamento in corso;
- visura camerale prot. n. 14573/16.4.3 del 21.12.2020;

Considerato che sono state richieste:

- la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e in generale le potenziali pendenze all'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 14336/16.4.3 di data 16.12.2020;
- il certificato del Casellario Giudiziale degli Amministratori e Direttori Tecnici, con nota prot. n. 14338/3.2 di data 16.12.2020;

Vista la nota ns. prot. n. 14916 dd. 29.12.2020 dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, ufficio territoriale di Treviglio, dalla quale emerge:

- NON risultano violazioni definitivamente accertate;
- Risulta un ricorso promosso dalla Ditta avverso l'Agenzia delle Entrate, per violazione NON definitivamente accertata;

Considerato che, in attesa delle spiegazioni formali già anticipate verbalmente dalla Ditta, si ritiene non vi siano motivi ostativi alla concessione della proroga, fatte salve le risultanze della verifica del casellario giudiziale, non ancora pervenute;

Stabilito che, se le due verifiche di cui al punto precedente dovessero evidenziare delle irregolarità, l'affidamento dovrebbe essere revocato e ritenuto pertanto di subordinare la firma del contratto a tali verifiche;

Considerato peraltro che, ai sensi dell'art. 32, comma 8, la stipulazione del contratto di appalto o concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni [dall'efficacia dell'aggiudicazione], salvo diverso termine differito espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016, *“L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne richieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal comma 8”*;

Visto l'Art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 a tenore del quale la durata del contratto può essere modificata per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

Visto e richiamato integralmente l'Atto di Indirizzo adottato con Decreto del Commissario della Comunità delle Giudicarie n. 43 di data 30 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Atto di indirizzo per la concessione di una proroga alla Ditta Biofactory S.p.a. per il “Servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie”*;

Considerato che ad oggi il servizio espletato dalla Ditta Biofactory è stato regolarmente svolto secondo contratto senza contestazioni o applicazioni di penalità di sorta da parte della Stazione Appaltante;

Ritenuto pertanto di concedere alla Ditta Biofactory una proroga di mesi 6 (sei), a partire dal 01.01.2021 e fino al 30.06.2021;

Considerato che le quantità stimate, in base alla FORSU conferita nel 2020 a Biofactory S.p.a., ammontano a circa 1.750 tonnellate;

Dato atto che l'importo complessivo presunto per 6 mesi di proroga del contratto (dal 01.01.2021 al 30.06.2021) risulta stimato pari a complessivi € 141.468,25.- che, in vista delle possibili fluttuazioni turistiche e adeguamenti secondo indice ISTAT, si arrotondano ad **€ 145.000,00.-** oneri fiscali compresi, da imputare al bilancio 2021;

Vista la determinazione a contrarre n. **721 del 12 dicembre 2019** recante *“Determinazione a Contrarre - Affidamento in appalto del Servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie – rettifica riallocazione impegno di spesa”*, con la quale si stabiliva che l'impegno di spesa per l'appalto di servizio messo in gara per il periodo 01.01.2021 – 31.03.2024 era così suddiviso:

Dal	Al	Mesi	Esercizio finanziario	Importo
			2020	€ 0,00.-
01.01.2021	31.12.2021	12	2021	€ 3.997.005,97.-
01.01.2022	31.12.2022	12	2022	€ 3.997.005,97.-
01.01.2023	31.12.2023	12	2023	€ 3.997.005,97.-
01.01.2024	31.03.2024	3	2024	€ 999.251,49.-
			TOTALE	€ 12.990.269,40.-

Considerato che con la proroga del contratto con la Ditta SOGAP S.r.l. già concessa con determinazione n. 795 di data 23.11.2020 e della contestuale proroga del contratto con la Ditta Biofactory S.p.a. di cui al presente provvedimento, il prossimo appalto partirà, a meno di ulteriori proroghe, dal 01.07.2021 e pertanto si può svincolare dall'obbligazione giuridica assunta in base alla citata determina n. **721 del 12 dicembre 2019** un importo pari ai **6 mesi di proroga**, pari a complessivi **€ 145.000,00.-** oneri fiscali compresi come dai punti precedenti;

Vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23 *“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”* e s.m.i.;

Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”* e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii recante *“[...] Disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni delle legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. [...]”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale dd. 22/05/1991 n. 10-40/Leg. recante *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23”*;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, e s.m.;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, circa le *“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invariante dei servizi ai cittadini”*;

Viste le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 194/95 di data 31 gennaio 1995, avente per oggetto: *“Procedure per l'impegno e liquidazione spese”*;

Visto il Codice degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;

Verificato che, una volta svincolato l'importo di **€ 145.000,00.-** dall'obbligazione giuridica assunta in base alla citata determina n. **721 del 12 dicembre 2019**, esiste disponibilità di spesa al capitolo 93131, art. 10 *“Spese per appalto di servizi diversi per la raccolta e lo smaltimento del rifiuto”*, Piano dei conti Finanziario 1.03.02.15.004, M9, P3, del bilancio pluriennale 2020-2022, per l'esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

1. Di concedere e procedere alla proroga del contratto per il “*Servizio di smaltimento tramite compostaggio dei rifiuti organici domestici (codice CER 20.01.08) e di smaltimento dei rifiuti residui da vegetale e potatura erba (codice CER 20.02.01)*” per **mesi 6 (sei), dal 01.01.2021 al 30.06.2021.**
2. Di svincolare dall’obbligazione giuridica assunta in base alla determina n. 721 del 12 dicembre 2019 un importo pari ai 6 mesi di proroga, pari a complessivi **€ 145.000,00.-** oneri fiscali compresi;
3. Di dare corso alla **esecuzione anticipata del contratto** per il servizio di smaltimento tramite compostaggio dei rifiuti organici domestici (codice CER 20.01.08) e dei rifiuti residui da vegetale, sfalcio erba e potature (codice CER 20.02.01) prodotti nell’ambito della Comunità delle Giudicarie, alla Ditta Biofactory S.p.a. di Calcinate (BG), a partire dal 1 gennaio 2021, per mesi 6, al costo di **€ 145.000,00.-** oneri fiscali compresi;
4. Di stipulare successivamente il contratto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. Di impegnare la somma di **€ 145.000,00.-**, oneri fiscali inclusi, al capitolo 93131, art. 10 “*Spese per appalto di servizi diversi per la raccolta e lo smaltimento del rifiuto*”, Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.15.004, M9, P3 del bilancio pluriennale 2020-2022, per l’esercizio finanziario 2021;
6. Di prendere atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata mediante fondi derivanti dalla riscossione della tariffa di igiene ambientale;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro trenta giorni al T.R.G.A. di Trento, nei modi e termini previsti dagli articoli 119 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Tione di Trento, **31 DIC 2020**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

dott. ing. Ivan Maria Castellani

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ivan Maria Castellani".

- ☐ Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
dott. ing. Ivan Maria Castellani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- ☐ Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 29 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

Impegno di spesa	☒
Utilizzo di impegno esistente	☐
Integrazione di impegno esistente	☐
Liquidazione	☐

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2021		01.03.02.15.004	93131	10	€ 145.000,00.-

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo

Tione di Trento, 31 DIC 2020



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Tiziana Maturi

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....
.....
.....
.....
.....
.....